



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BORGHESE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2024**

Disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo

ONOREVOLI SENATORI. - La lingua italiana, insieme alla tradizione culturale italiana, è popolare in tutto il mondo e rappresenta un patrimonio immenso che concorre significativamente al successo del riconoscimento del nostro Paese all'estero.

Intorno alla lingua italiana, anche in forza di importanti flussi migratori dall'Italia verso altri Stati, si è sviluppata nel tempo una vera e propria rete internazionale sia attraverso le associazioni culturali che tramite le varie attività economiche che negli ultimi anni hanno contribuito alla diffusione del *made in Italy*.

Inizialmente, tutte le associazioni che si occupavano della diffusione della lingua italiana nel mondo rappresentavano sostanzialmente un punto di incontro privilegiato per gli emigrati italiani, in cui ritrovarsi di tanto in tanto per mitigare la nostalgia del Paese d'origine o per rintracciare i costumi e le tradizioni autentiche di una cultura spesso molto diversa da quella locale.

Ben presto, le stesse associazioni hanno sviluppato le loro attività con il marchio italiano sino a divenire templi indiscussi e prestigiosi partendo dalla diffusione della cultura della lingua sino a un'alimentazione sana e di qualità, attraverso un percorso sviluppatosi in tutto il mondo sulla base di tre « percezioni forti »: il riconoscimento dello stile italiano nel quale semplicità e gusto si coniugano con l'equilibrata ripartizione di professionalità e di conoscenza della cultura stessa; la qualità intrinseca riconosciuta ad alcuni prodotti (pasta, olio di oliva extravergine, salumi, formaggi, vini e altri); l'immagine dell'Italia come meta turistica collegata al ricordo di sapori e di gusti provati in va-

canza. Inoltre un punto rilevante è stata la politica linguistica che si è notevolmente modificata nel tempo passando dalla promozione della lingua in favore delle comunità degli italiani all'estero alla diffusione verso settori culturali di nicchia, interessati allo studio della musica e dell'arte, per arrivare, infine, a un ruolo più attuale e legato alla presenza di imprese italiane nel mondo e all'interesse verso una lingua italiana « economica ». È naturale pensare che investire nella diffusione della lingua è in primo luogo un dovere storico-culturale a tutela dell'identità del Paese e allo stesso tempo una grande opportunità per l'Italia che deve individuare una strategia di promozione e un conseguente adeguato sostegno finanziario.

Nel dettaglio, il presente disegno di legge, all'articolo 1, reca le finalità della legge, che consistono nella promozione e nella diffusione della lingua italiana nel mondo.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell'università e della ricerca il Comitato per la tutela e la promozione della diffusione della lingua italiana nel mondo, presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca al quale sono attribuite una serie di funzioni volte a tutelare e diffondere all'estero la lingua italiana.

L'articolo 3 prevede attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo.

L'articolo 4 istituisce la Conferenza della lingua italiana nel mondo quale momento annuale di incontro al fine di diffondere e valorizzare la lingua e le tradizioni culturali italiane.

L'articolo 5, infine, reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge reca disposizioni per la promozione e la diffusione della lingua italiana nel mondo avvalendosi, a tale fine, della collaborazione delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero nonché delle associazioni più rappresentative per la diffusione della lingua italiana all'estero e del Comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.

*(Comitato per la tutela e la promozione della lingua italiana nel mondo)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, il Comitato per la tutela e la promozione della lingua italiana nel mondo, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, ed è composto da quindici membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore generale, designati, in base alle specifiche competenze:

*a)* uno dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*b)* uno dal Ministero dell'università e della ricerca;

*c)* uno dal Ministero dell'istruzione e del merito;

*d)* uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) uno dall'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero (Assocamerestero);

f) uno dall'Agenzia nazionale del turismo (Enit);

g) tre dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

h) tre dalle associazioni più rappresentative della lingua italiana all'estero;

i) tre dal Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie).

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) promuove nuovi programmi di aggiornamento sulla lingua italiana al fine di garantire un'adeguata conoscenza della lingua stessa;

c) costituisce, aggiorna e cura la tenuta di una banca dati della lingua italiana all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di cui al comma 2, lettera h);

d) cura l'organizzazione della Conferenza della lingua italiana nel mondo di cui all'articolo 4.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di organizzazione e le attività del Comitato.

### Art. 3.

#### *(Attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo)*

1. L'attività di promozione e diffusione della lingua italiana nel mondo è effet-

tuata, nei Paesi esteri, dagli uffici preposti, dalle associazioni culturali, dai consolati e dalle ambasciate italiani, in collaborazione con le camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati competenti in materia.

2. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, la conoscenza delle tradizioni storiche italiane, anche organizzando manifestazioni dedicate a tale scopo.

3. Gli uffici competenti delle regioni, anche di concerto con l'Assocamerestero, promuovono, secondo le indicazioni fornite dal Comitato, nuovi programmi per la diffusione e la conoscenza della lingua italiana nel mondo.

#### Art. 4.

*(Conferenza della lingua italiana nel mondo)*

1. È istituita la Conferenza della lingua italiana nel mondo, che si riunisce annualmente, al fine di diffondere e di valorizzare la lingua e le tradizioni culturali italiane.

#### Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



€ 1,00